RILIEVI DESUNTI DALLE LEGGI IN SOSTEGNO DE' DIRITTI RIFERIBILI AL PERSONALE...

Agostino Sciaraffia

Digitized by Google

RILIEVI

DESUNTI DALLE LEGGI IN SOSTEGNO

DE' DRITTI RIFERIBILI AL PERSONALE FARMACEUTICO

MILITARE INVOCATE DAL FARMACISTA

Sciaraffia Agostino

CASERTA

Tipografia di Michele Quattrocchi e Buonocore

1870

RILIEVI

DEDUNTI DALLE LEGGI IN SOSTEGNO DE' DRITTI

RIFERIBILI AL PERSONALE FARMACEUTICO MILITARE

INVOCATE DAL FARMACISTA

SCIARAFFIA AGOSTINO

Digitized by Google

CASERTA — Tip. di M. Quatrocchi e Buonocore

Digitized by Google

La voce del dolore, ripetuta ed insistente spesso arriva incresciosa e molesta, ma non perciò le si deve voltar faccia.

Ed invero quando si veggono compiuti atti d'interesse individuali che invaniscono un diritto incontestabile per altri individui dello stesso genere, quando un personale scientifico si vede manomesso ed avvilito non ha altro mezzo, che la voce del dolore; e questa vuol essere benignamente ascoltata.

E qui non solo legittimo si è cotesto lamento, ma sippure indeclinabile, perciocchè intende ad invocare giustizia ed equità a tutela del decoro e della dignità.

Dicevamo riferirsi il lamento ad un personale scientifico, e questo si è il personale Farmaceutico dello Esercito; personale bandito dal corpo cui appartiene per istituzione; perciocchè privato de'vantaggi accordati al personale Medico.

Di fatti una Legge 28 Giugno 1866 concede il quin-

Digitized by Google

quennio al Corpo Sanitario Militare. Quando poi si è venuto ad attuarsi quella Legge contro lo spirito della stessa, contro la massima **Favorabilia lata intelligenda sunt**, ma in conformità della proposta del Consiglio superiore di sanità, si è veduto accordato il vantaggio ai soli medici; probabilmente sul miserabile concetto d'intendersi per Corpo Sanitario i soli Medici, non anche i Farmacisti Militari.

E così doveva essere, perciocchè il personale Medico ha i suoi Ispettori che ne hanno promosso il vantaggio; non così il personale Farmaceutico non ancora provveduto d'Ispettori, comunque le disposizioni Governative lo additassero. E così i capi del personale Medico hanno fatto soltanto la causa propria, e per meglio riuscirvi ne mettevano fuori gli altri componenti la famiglia o Corpo Sanitario; il personale Farmaceutico come questo fosse figlio illegittimo.

Diversi utilissimi e ben aggiustati scritti per autori Farmacisti hanno visto la luce sul proposito da parecchi anni, scritti intesi ad ottenere un miglioramento di organizzazione pel personale Farmaceutico Militare, ma però non vi si trova preso per punto di partenza le Leggi promulgate al riguardo dal 1833 a questa parte: Leggi nella specie o non attuate, od invertite nello applicarle; poichè tra l'altro la si è cangiato la unicità del corpo Sanitario, composto di Medici e Farmacisti in due Corpi distini,

Digitized by Google

quello dei Medici, che lo si vuole Sanitario, e quello dei Farmacisti.

E però questo scritto di appendice ai già esistenti intende ad invocare l'adempimento della Legge, e la riparazione della restrizione consumata in controsenzo alla Legge, ed al miglioramento del personale.

Lo scrittore quindi del povero lavoro si propone richiamare sull'oggetto la benevola attenzione del Governo, con preghiera di ricondurre la cosa in corrispondenza delle Leggi e delle istituzioni: si propone per quanto è dato alla sua limitata cognizione, di mostrarne la convenienza e la giustizia.

E cotesto lavoro lo esordisce invocando la Legge 4 Giugno 1833.

CAPITOLO III.

Personale Sanitario.

Sezione I.ª

« Indipendentemente dai membri componenti il Consiglio « superiore di Sanità Militare istituito con determinazione « 22 Dicembre 1832 sarà il Personale Sanitario composto di

« Medici *di diversa gradazione*
« Chirurghi *idem*
« Farmacisti *idem*
« Allievi

Modificata questa Legge, e riorganizzato il Consiglio

superiore di Sanità con altra del 16 Marzo 1858, si parlerà di questa, rinviando a miglior luogo le modificazioni seguite a 5 Settembre 1843: 30 Ottobre 1850: 9 e 26 Giugno 1853 e 10 Ottobre 1855.

Legge quindi 16 Marzo 1858. Composizione del Consi-« glio, e soppressione dei Consiglieri.

« Art. I. Composizione del Consiglio.

« Il Consiglio superiore Militare di Sanità consterà da « quindi innanzi di

« Un Presidente

« Tre Ispettori, due dei quali per la medicina e chirurgia, e l'altro per la Farmacia.

(Con Reale Decreto 2 Maggio 1860, il Consiglio venne aumentato di due Ispettori per la Medicina e Chirurgia.)

ARTICOLO 13.

Distinzione delle Ispezioni.

Per queste crediamo opportuno trascrivere testualmente il § 136 nella pagina 132 della raccolta delle Leggi degli Onorevoli Baroffio e Mantelli.

136 — Ispettore di Farmacia.

« Gli è particolarmente devoluta l'ispezione degli Spe-» dali ecc. pel ramo speciale del servizio Farmaceutico (R. Decreto 9 Giugno 1853)

« È suo speciale incarico l'ispezione all'uopo di visite « periodiche e straordinarie del Laboratorio centrale per

Digitized by Google

« giudicare della buona amministrazione, e proporre i « relativi provvedimenti (Istruzione 20 Marzo 1856) § 125.

« Collauda, ed autorizza l'accettazione dei generi pro- « visti dal Direttore del laboratorio: collauda i composti « officinali in esso laboratorio preparati (istruz. ss. 73, « 107,108,121). Collauda in concorso dell'Ufficio d'Inten- « denza militare tutti gli oggetti di rimpiazzo pel labo- « ratorio stesso (id. § 49) praticando all'uopo le perio- « diche ed eventuali ricognizioni delle avarie, consumo, « mancanze, determinando le uscite, facendo distruggere « in sua presenza le sostanze guaste, o determinando il « modo di utilizzarle (§ 156, 157, 159.)

« Interviene alla rassegna annuale pel saldamento e « chiusura dei conti del deposito centrale, e compila l'ap- « posita relazione che colla terza copia del verbale di « rassegna trasmette al Consiglio (§ 179, 181).

« Assiste all'uopo il capo dell'Ufficio dell'Intendenza « nelle straordinarie ed impensate verifiche ed inventarii « che credesse praticare al magazzino e laboratorio cen- « trale di Farmacia (§ 176).

« Presiede finalmente la commissione creata dal Con- « siglio e formata dei periti municipali per le contesta- « zioni insorgenti nella consegna de'generi provvisti a « contratto privato per esso Laboratorio (id. § 100 D. M. 14 Aprile 1858) ».

Però fino al momento l'ispettore per la Farmacia non si trova nominato malgrado l'attualità ne richiegga più di

Digitized by Google

uno, avuto riguardo al considerevole aumento degli Spedali Militari, e la distanza che li separa.

Nè per la nomina di questo Ispettore si apporta novazione alle Leggi sanzionate; anzi lo sarebbe in adempimento di esse.

Malgrado però che al capo sesto (appendice pag. 432) sta detto « **Nomina del personale** ».

ARTICOLO 26.

« L'Ispettore di Farmacia potrà essere scelto fra i Far-
« macisti di 1.ª Classe, o fra le persone dell'arte più
« distinte per perizia e dottrina ancorchè estranee al ser-
« vizio Militare.

Però credesi opportuno, anzi indispensabile, ora che il personale Farmaceutico si trova notevolmente accresciuto, vadano gl'Ispettori prescelti tra i Farmacisti di 1.ª Classe, i quali versati ed invecchiati nel servizio ne conoscono eminentemente i bisogni, una ai mezzi per ovviarne gl'inconvenienti, vieppiù nello interessante ramo delle contabilità rispettive, che al presente subiscono un controllo poco esatto e transitorio.

E qui cade in acconcio ricordare la espressione di un Medico che diceva « **Il Governo guarda il servizio e non tiene conto di persone** » Questo concetto debba molto interessare al Governo, e caldamente lo si raccomanda, essendo interessantissimo provvedere senza

Digitized by Google

indugio ed in conformità delle Leggi emanate per la nomina di uno o più Ispettori pel servizio Farmaceutico, affinchè il prescritto al § 136 sopra citato non rimanga più a lungo lettera morta; molto utile ne ridonderebbe all'Erario e con più unità procederebbe un servizio, che ora può considerarsi abbandonato a se stesso.

Diceva pure il predetto medico, **che attualmente l'organico per gl'Ispettori si trova al completo.**

È questa una contradizione, perchè un personale si dice al completo, quando le cariche sono coverte dal personale che stabiliscono le Leggi. Quindi nell'attualità si ha esuberanza di cariche pel ramo medico, e deficienza pel ramo farmaceutico, carica che regolar dovrebbe servizio morale e materiale, servizio pel quale il Governo eroga somme vistosissime, senza che vi sia chi possa sorvegliare e provvedere opportunamente. Sarebbe lo stesso che in un corpo di Esercito che si trova esuberanza di Colonnelli, non si provvede all' Intendente Militare, che deve essere un finanziere, ed invece si fa dirigere questo ramo da un'Applicato alla immediazione di un Colonnello di Linea.

E fino a che S. E. il Ministro della Guerra non prende da se l'iniziativa per la scelta e nomina degli Ispettori per la Farmacia, questa non si effettuirà mai; e se si vuole attendere la proposta dal Consiglio superiore, il quale vedendosi astretto farebbe cadere la scelta su di uno degli attuali Ispettori Medici, che non essendo istruiti nella

Digitized by Google

materia, non si otterrebbero mai risultati pratici, nè si potrebbero realizzare quelle economie che si reclamano, nè sarebbero di piccolo rilievo. Al proposito, mi viene sott' occhio la tariffa delle sostanze medicinali redatta quando era solo il Piemonte. Oltrechè essa richiede periodiche rettifiche, ma nell'attualità dovrebbe modificarsi da capo a fondo, insieme alle norme sanzionate con leggi già decrepite e che nell'attualità non vanno.

Ed ove ciò vorrebbe adottarsi, sarebbe convenevole affidarne l'incarico a persone perite, onde non abbia a cadere nelle meni di taluni che ignari affatto della materia, e dei prezzi attuali di commercio, non darebbe risultati convenienti agli interessi economici dei singoli stabilimenti, e sarebbe lo stesso che affidare l'andamento di un Reggimento di Artiglieria ad un Colonnello di Fanteria.

Passiamo ora al Personale Sanitario e Farmaceutico.

Lo intesto della raccolta delle Leggi e Decreti, dagli Onorevoli Baroffio e Mantelli compilato nel 1863 è così scritto:

« Raccolta Sintetica delle Leggi, Decreti, Istruzioni,
« Circolari, ec.

Sul personale Sanitario Militare.

Però in controsenso dell'intesto si trova nell' opera la trasmutazione della unicità del Corpo Sanitario in due corpi distinti; cioè Corpo Sanitario e Corpo Farmaceutico.

La è questa una contradizione con lo intesto; una divergenza marcata dallo spirito e dalla parola delle Leggi,

Digitized by Google

e delle altre disposizioni che governano la materia. La è una divergenza, che manomette il buon diritto dei Farmacisti Militari.

Sia accordato dimostrarlo.

Rapporto alla Legge 4 Giugno 1833 piaccia al lettore ritornare sul detto alla 5ª pagina.

E si ripete che nelle modificazioni consecutivamente sopravvenute non si trova menomo verbo donde *risulterebbe* la indi supperitavi dualità dei corpi, tra Medici e Farmacisti Militari, sibbene appare evidentemente in complesso e in dettaglio comporsi di Medici e Farmacisti, unico **Corpo Sanitario Militare** comunque di personale diverso.

DIMOSTRAZIONE

Legge 26 Giugno 1853.

CAPITOLO I.

« Basi generali del servizio Farmaceutico Militare in tempo di pace » *non mica del servizio del* **Corpo Farmaceutico.**

« Riorganizzazione del servizio Farmaceutico.

CAPITOLO III.

« Personale Farmaceutico » e non **Corpo Farmaceutico.**

« Articolo 8.° Il Personale Farmaceutico, indipendente-

Digitized by Google

« mente dallo Ispettore di Farmacia presso il Consiglio « Superiore di Sanità sarà composto di

« Farmacisti di 1ª Classe
« id. di 2ª id.
« id. di 3ª id.
« id. Direttore del deposito ecc.

« Articolo 11° I Farmacisti Militari di 1.ª 2.ª e 3.ª Classe non che il Farmacista Direttore, e li due Farma- « cisti assistenti al Laboratorio ecc. dopo dieci anni « compiti di servizio nella medesima qualità, e colla stessa « paga avranno ragione ad un aumento di L. 200 annue « al rispettivo stipendio.

Nello stesso modo ne godevano i Medici e Chirurghi col R. Decreto 30 Ottobre 1850, Articolo 19, abolito con l'Articolo 3.° del R. Decreto 10 Ottobre 1855.

« Articolo 12.° I vantaggi medesimi che sono assegnati « ai Medici Militari nelle fortezze, verranno pure corri- « sposte ai Farmacisti Militari stanziati in dette piazze.

« Articolo 14° L'uniforme di cui debbono far uso i « Farmacisti Militari è quello stabilito col R. Decreto 8 Marzo « 1849. Dove si legge (appendice pag. 413).

« Articolo 5.° § 19. La muntura per i Farmacisti sarà « in tutto uguale a quella prescritta per i Medici, e sa- « ranno solo distinti da questi nei ricami della goletta « ecc.» Tuttavia la leggenda dei bottoni della divisa è la stessa di quella per i Medici, dove dice **Servizio Sanitario** e non mica **Corpo Farmaceutico.**

Digitized by Google

R. Decreto 30 ottobre 1850 (pag. 451 ap.).

NOTA all'art. 30 dice:

« Alle conferenze scientifiche intervengono anche i Farmacisti (Nota m. 15 Agosto 1856).

STATO DI CONDOTTA

(Regolamento 1833 p. 38)

CAPO V.

Art. 74. Rapporto e stato di condotta da inviarsi al Ministero di Guerra, stà detto:

« Ogni sei mesi la giunta per mezzo del suo Presidente « trasmetterà al Ministro di Guerra un circostanziato rap- « porto sull'andamento d'ogni ramo di servizio nell'Ospe- « dale accompagnato dagli stati di condotta del **Perso- « nale** così **Sanitario** come Religioso ed Ammini- « strativo.

Risulta chiaro che **Personale Sanitario** comprende Medici e Farmacisti, in opposto avrebbe detto:

Personale **Sanitario, Farmaceutico, Religioso ed Amministrativo.**

Le modificazioni apportate al suddetto Articolo datano circolare N. 16 del 30 Ottobre 1866 (pag. 161 2.° supp.) nella quale stà detto.

« § 14. Per quelli degli Ufficiali Sanitari si dovranno « osservare le norme segnate al § 253 del Regolamento « di disciplina militare per la Fanteria e 266 per la « Cavalleria.

Digitized by Google

Segue ora la nuova organizzazione che data 30 Dicembre 1865.

(Primo supp. pagina 132.)

« 3.° Ordinamento del Corpo Sanitario e Farmaceutico « Militare. Specchio graduale degli Uffiziali del **sudetto « Corpo.**

E non mica **dei sudetti Corpi.** Quindi s'intende che **Corpo Sanitario** comprende Medici e Farmacisti come viene sempre più confirmato in seguito, ammeno che i prelodati Baroffio e Mantelli abbiano voluto servirsi nella tabella annessavi dei gradi dell'epiteto Corpo Sanitario e Corpo Farmaceutico, invece di Personale Medico e Personale Farmaceutico, come risulta da tutte le Leggi, e relative superiori disposizioni fin quì promulgate. A partire dalla creazione del Consiglio Superiore di Sanità Militare, nel quale seder deve un Ispettore pel Ramo Farmaceutico godente lo stesso grado di assimilazione di quello per la medicina.

Dalla raccolta stessa delle Leggi e Decreti sovra mensionata dai Sig. Baraffio e Mantelli compilata; alla pagina 61 § 61 Lettera B. si legge.

« Tutte le disposizioni relative allo stato Militare e Civile « sovra ricordate sono compiutamente applicabili a'Far- « macisti Militari, sia per effetto dell' assimilazione, sia « perchè dalla Legge ecc. ecc. indicati in una a medici « Militari sotto la *generica* denominazione di **Uffiziali « Sanitari Militari.**

Digitized by Google

« Le condizioni per ottenere la pensione di ritiro sono « per i Farmacisti Militari le stesse stabilite dalla Legge 17 « Marzo 1856 per gli Uffiziali Sanitarii secondo il grado di « Assimilazione. (R. Decreto 26 Maggio 1861).

Più nel tracciare i diversi moduli confermano sempreppiù la unicità del Corpo (così a pag. 255 lib. 2°).

VII.

« Modulo A Circolare 21 Febbrajo 1851.
« (modif). 28 Novembre 1852 9 Agosto 1858.
« Ospedale Militare di Stato della
« situazione del Personale Sanitario addetto al suddetto
« Ospedale durante il mese di
Con il seguente *N. B.* da tracciarsi a mano ecc. ecc.
« Comprenderà i Medici addetti allo stabilimento o che
« vi prestano servizio, i Farmacisti, e gli Esercenti.

In fine si legge nelle ultime linee a pag. 75 lib. 1.° Lettera B. § 77.

« Le attribuzioni speciali ai Farmacisti Militari devolute « ec. ec. *facendo essi parte integrante del personale* « *Sanitario* ad esse ambulanze addetti.

E tutti i sopracennati richiami erano di conseguenza, perciocchè il personale Farmaceutico veniva riorganizzato più tardi.

Si conchiude col soccorso delle Leggi, Decreti, Regolamenti ecc. ecc. sin quì emanati e riportati, che il Corpo Sanitario si consideri composto di Personale Medico e

Digitized by Google

Personale Farmaceutico, e che quest'ultimo avendo goduto in tutti i tempi in conseguenza delle Leggi fin qui sanzionate i vantaggi stessi accordati ai Medici, continui a goderli anche in rapporto al Quinquennio accordato con Legge 28 Giugno 1866 allo intero Corpo Sanitario, del quale è parte integrante, nè saprebbesi ritrovare alcun motivo di esclusione per i Farmacisti che se fu per involontaria omissione converrebbe ripararla. Se poi stasse nello scopo di economia, questa consisterebbe nel miserabile risparmio di circa venti mila Lire all'anno; lo che sarebbe un nulla in rapporto alla somma che si eroga per i medici.

Si riassume quindi il lavoro nei capi.

1° Nomina di un Ispettore o più rimpetto agli Ospedali Militari, stante il cresciuto numero di essi e la distanza che gli separa ; scelta poi di questi tra i Farmacisti di 1ª Classe di comprovata idoneità scientifica e pratica.

2° Creazione di Farmacisti di 1ª e 2ª Classe in corrispondenza dei Medici di Battaglione.

3° Abolizione della classe dei Farmacisti aggiunti.

4° Applicazione del beneficio della Legge 28 Giugno 1866 relativo al Quinquennio anche ai Farmacisti Militari a far tempo da quell'epoca.

944385

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google